

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1594)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1961

(V. Stampato n. 2821)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 GIUGNO 1961

Norme sull'ammasso volontario del burro

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, integrate dalla legge 30 maggio 1960, n. 539, si applicano anche per l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.